



**Lo SPORT alla luce delle normative relative al GREEN PASS
Documento redatto alla luce del D.L. 52, (convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 87/2021), del D.L. 105 del 23
luglio 2021 e del D.L. 111 del 06 agosto 2021**

**INFORMATIVA del DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN
(dott. U. Salines – dott. F. De Nardo)**



Lo SPORT alla luce delle normative relative al GREEN PASS

Documento redatto alla luce del D.L. 52, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021), del D.L. 105 del 23 luglio 2021 e del D.L. 111 del 06 agosto 2021

INFORMATIVA del DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN (dott. U. Salines – dott. F. De Nardo)

DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 - Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/2021



All'articolo 12 viene disposto che resti fermo, per quanto non diversamente disposto dal decreto all'oggetto, quanto previsto dal D.L. n. 19 del 2020, dal D.L. n. 33 del 2020 e dal D.L. n. 52 del 2021.

All'articolo 1 viene prorogato **lo stato di emergenza** dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, **fino al 31 dicembre 2021**.

L'Art. 3, relativamente all'Impiego certificazioni verdi COVID-19 (cosiddetto GREEN PASS), ha stabilito che al D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 sia inserito l'«**Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19)** che stabilisce al comma 1 che: **a far data dal 6 agosto 2021**, è consentito in **zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19**, di cui all'articolo 9, comma 2, **l'accesso ai seguenti servizi e attività:**

- a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;
- b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;**
- c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;
- d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;**
- e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;
- f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;**
- h) **attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò**, di cui all'articolo 8-ter;
- i) concorsi pubblici.

Al comma 2 è stabilito che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.



Lo SPORT alla luce delle normative relative al GREEN PASS

Documento redatto alla luce del D.L. 52, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021), del D.L. 105 del 23 luglio 2021 e del D.L. 111 del 06 agosto 2021

INFORMATIVA del DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN (dott. U. Salines – dott. F. De Nardo)



Il comma 3 statuisce, inoltre, che le disposizioni di cui al comma 1 non si applichino ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (età inferiore ai 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Inoltre è stabilito che con **apposito DPCM, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, saranno individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti.** Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità previste dalla norma **possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.**

Il comma 4 stabilisce altresì che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 siano tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. **Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 andranno effettuate con le modalità indicate dal DPCM adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.**

L'ARTICOLO 4 dispone, al comma 1, che all'articolo 5 del D.L. 52 del 22 aprile 2021, i commi 1 e 2 siano sostituiti dai seguenti:

- ✓ In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
- In **zona bianca**, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all'aperto e al 25% al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso.
- In **zona gialla** la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Le attività dovranno svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'art. 1, comma 14, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non sia possibile assicurare il rispetto delle condizioni



Lo SPORT alla luce delle normative relative al GREEN PASS

Documento redatto alla luce del D.L. 52, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021), del D.L. 105 del 23 luglio 2021 e del D.L. 111 del 06 agosto 2021

INFORMATIVA del DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN (dott. U. Salines – dott. F. De Nardo)

di cui al presente articolo, nonchè le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

- ✓ **Le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP**, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive FSN, DSA, EPS ovvero da organismi sportivi internazionali **sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati.**
- ✓ In **zona bianca**, la capienza consentita non può essere superiore 50% di quella massima autorizzata all'aperto e al 25% al chiuso.
- ✓ In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la FMSI, sulla base di criteri definiti dal CTS. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.»;

Impianti Sportivi all'aperto: Se l'impianto è dotato di aree esterne, può accogliere soci/tesserati/frequentatori anche non in possesso di GREEN PASS, ferma l'applicazione delle misure di sicurezza previste dalle linee guida e fermo restando che per l'utilizzo degli spogliatoi è necessario il possesso della certificazione verde.

Green Pass e gestori, collaboratori e tecnici che operano nell'impianto sportivo:

Sul tema esistono posizioni differenti:

1. Da una parte coloro che ritengono non applicabile l'obbligo di GREEN PASS ai gestori, collaboratori, tecnici e dipendenti, sulla base dell'interpretazione letterale della norma: *"e' consentito ... l'accesso ai seguenti servizi e attività"* che richiederebbe l'obbligo per i soli "frequentatori" e sulla base del fatto che, allo stato attuale, non sussiste analogo obbligo generalizzato in capo ai lavoratori dipendenti e, conseguentemente, ai collaboratori retribuiti in generale.*
2. Dall'altra coloro che effettuano una interpretazione sistematica della normativa emergenziale, usando un criterio prudenziale e tengono in giusta considerazione le finalità volte al contenimento del rischio pandemico da covid-19, per i quali la risposta dovrebbe invece essere affermativa ricomprendendo nell'obbligo anche i gestori, i lavoratori



Lo SPORT alla luce delle normative relative al GREEN PASS

Documento redatto alla luce del D.L. 52, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021), del D.L. 105 del 23 luglio 2021 e del D.L. 111 del 06 agosto 2021

INFORMATIVA del DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN (dott. U. Salines – dott. F. De Nardo)

dipendenti ed i collaboratori sportivi, tenute anche in considerazioni recentissime sentenze in materia. Urgono chiarimenti in materia.

4

*Questione “green pass” nei luoghi di lavoro: in attesa di ulteriori specifiche sull’obbligatorietà per alcune categorie di lavoratori ad oggi le imprese devono applicare ciò che detta la normativa pubblicata, ovvero:

L’art. 2087 C.C. e l’art. 15 del T.U. non giustificano l’imposizione a tutti i dipendenti di un trattamento sanitario obbligatorio (con le eventuali conseguenze di effetti collaterali) poiché per questioni di sanità pubblica lo può imporre solo lo Stato.

Il DL 44/2021 dispone l’obbligo di vaccinazione per tutto il personale/operatori medico-sanitario pubblico e privato (strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, farmacie e parafarmacie).

Il controllo di questo obbligo vaccinale è effettuato dalle ASL, ricevuto l’elenco dei dipendenti dalle strutture di cui sopra. Una volta che l’ASL abbia verificato e comunichi il non assolvimento di obbligo vaccinale, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni anche inferiori con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate e che, comunque non implicino rischi di diffusione del contagio. Qualora l’assegnazione a mansioni diverse non sia possibile il dipendente è sospeso dal lavoro, senza retribuzione, fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino alla fine dello stato di emergenza oggi definito al 31 dicembre 2021.

Il DL 105/2021 dispone l’obbligo di green pass agli utenti per accedere a determinati luoghi ma non dispone né l’obbligo, né la facoltà per il titolare di tali attività di verifica verso i propri dipendenti.

Il DL 111/2021 dispone, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.



Lo SPORT alla luce delle normative relative al GREEN PASS

Documento redatto alla luce del D.L. 52, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021), del D.L. 105 del 23 luglio 2021 e del D.L. 111 del 06 agosto 2021

INFORMATIVA del DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN (dott. U. Salines – dott. F. De Nardo)



Sanzioni: I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l'accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In ipotesi di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell'esercente sia dell'utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni. (L'articolo 4 comma 1 lettera f) è stabilito che all'articolo 13 del D.L. 52: 1) al comma 1, le parole «e 8-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 8-ter e 9-bis», ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni.»);

Prezzo calmierato per i tamponi: Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza dovrà definire, d'intesa col Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.

Passaggio da ZONA bianca a ZONA gialla: Occorre che si verifichino alcune condizioni affinché una Regione passi alla colorazione gialla:

- a. L'incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;
- b. Qualora si verifichi un'incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive:
 - il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento, ovvero,
 - il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento.

Passaggio da ZONA gialla a ZONA arancione: Occorre che si verifichi un'incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla.




Lo SPORT alla luce delle normative relative al GREEN PASS

Documento redatto alla luce del D.L. 52, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021),
del D.L. 105 del 23 luglio 2021 e del D.L. 111 del 06 agosto 2021

INFORMATIVA del DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN (dott. U. Salines – dott. F. De Nardo)

Passaggio da ZONA arancione a ZONA rossa: Una Regione viene considerata in zona rossa in presenza di un'incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano ambedue le successive condizioni:

- Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;
- Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30 per cento.





Lo SPORT alla luce delle normative relative al GREEN PASS

Documento redatto alla luce del D.L. 52, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021), del D.L. 105 del 23 luglio 2021 e del D.L. 111 del 06 agosto 2021

INFORMATIVA del DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN (dott. U. Salines – dott. F. De Nardo)

DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/2021



Con la pubblicazione del D.L. 6 agosto 2021, n. 111 sono state definite le nuove modalità per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive.

Il D.L. prevede, all'art. 4, comma 1, che per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi all'aperto, organizzati in zona bianca ed in zona gialla con le linee guida di cui all'articolo 5, comma 2 e 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Il comma 2 del citato art. 4 dispone che dalla data di entrata in vigore del decreto, per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportive di cui all'art. 5, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n. 52*, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, **in zona bianca, la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per cento della capienza massima autorizzata.** (Ricordiamo che il DL 23 luglio 2021, n. 105, aveva disposto all'art. 4, comma 1, punto 2, che in zona bianca, la capienza consentita per l'accesso del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive organizzate all'aperto non può essere superiore al 50 % della capienza massima, mentre in zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 % di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso).

Gli eventi e le competizioni **devono svolgersi nel rispetto delle linee guida** adottate dal Dipartimento per lo sport, sentita la FMSI, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla norma, le competizioni e gli eventi sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

In zona bianca e gialla, infine, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal CTS, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.

* eventi competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle Rispettive FSN, DSA, EPS ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati.



Lo SPORT alla luce delle normative relative al GREEN PASS

Documento redatto alla luce del D.L. 52, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021), del D.L. 105 del 23 luglio 2021 e del D.L. 111 del 06 agosto 2021

INFORMATIVA del DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN (dott. U. Salines – dott. F. De Nardo)

Continuando, il D.L. all'oggetto, all'articolo 1 comma 6 stabilisce che al D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'art. 9-bis è inserito il seguente:

ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

Esso stabilisce al comma 1 che a far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonchè gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.** Al comma 2 viene stabilito che il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Al comma 3 si statuisce altresì che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Al comma 4 viene stabilito che i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonchè delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal dpcm adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università. Al comma 7 si stabilisce poi che le disposizioni dello stesso articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università-

All'articolo 2 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto) comma 1 viene stabilito che al D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-ter è inserito il seguente: **ART. 9-quater (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)** che al comma 1 prevede che a far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;



Lo SPORT alla luce delle normative relative al GREEN PASS

Documento redatto alla luce del D.L. 52, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021),
del D.L. 105 del 23 luglio 2021 e del D.L. 111 del 06 agosto 2021

INFORMATIVA del DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN (dott. U. Salines – dott. F. De Nardo)

- b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

Al comma 2 si ricorda che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Al comma 3 si stabilisce che i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1 avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal DPCM adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.





Lo SPORT alla luce delle normative relative al GREEN PASS

Documento redatto alla luce del D.L. 52, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021), del D.L. 105 del 23 luglio 2021 e del D.L. 111 del 06 agosto 2021

INFORMATIVA del DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN (dott. U. Salines – dott. F. De Nardo)

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 10 AGOSTO 2021

10

Il Viminale ha pubblicato la circolare a firma del capo di gabinetto, prefetto Bruno Frattasi, avente ad OGGETTO: Disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID-19. Essa fornisce ai Prefetti le indicazioni in materia di verifica delle certificazioni verdi da Covid 19.

Il ricorso alle certificazioni verdi, (originariamente introdotte per le attività indicate dal decreto-legge n.52/2021 che avessero luogo principalmente nei territori collocati nella cosiddetta zona gialla ed il cui impiego è stato successivamente previsto anche per altre attività e per le regioni in zona bianca, in virtù dell'art. 9-bis del citato DL n.52/2021, inserito dall'art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n.105), è divenuto operativo dallo scorso 6 agosto.

Nel testo della circolare viene evidenziato come il ricorso alle certificazioni verdi rappresenti uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica anche per scongiurare il ripristino di misure restrittive a fini del contenimento del contagio. **I gestori e gli esercenti – spiega la Circolare del Ministero dell'Interno – sono obbligati a verificare il possesso del green pass, mentre la verifica dei documenti è discrezionale: non è sempre obbligatoria, ma possono farlo “necessariamente nei casi di abuso o di elusione delle norme”, come ad esempio in caso di “manifesta incongruenza” della certificazione verde con i dati anagrafici in essa contenuti.**

Venendo nello specifico al contenuto della circolare, essa ricorda che, riguardo al possesso delle certificazioni verdi e al loro utilizzo, occorre precisare che le vigenti disposizioni individuano due diverse e successive fasi:

1. La prima consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendano accedere alle attività per le quali essa è prescritta. Tale prima verifica ricorre in ogni caso e, proprio in ragione di ciò, è configurata dalla disposizione dell'art. 13 del d.P.C.M. 17 giugno 2021 **come un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati**, specificamente indicati nel comma 2 del predetto articolo.
2. La seconda fase, di cui si occupa il comma 4 del citato art. 13, consiste nella dimostrazione, da parte del soggetto intestatario della certificazione verde, della propria identità personale, mediante l'esibizione di un documento d'identità. Si tratta, ad ogni evidenza, di un'ulteriore verifica che ha lo scopo di contrastare casi di abuso o di elusione delle disposizioni in commento. Diversamente dalla prima, tale verifica, che viene posta a carico dei **medesimi soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 13**, non ricorre indefettibilmente, come dimostra la locuzione **“a richiesta dei verificatori”**, contenuta nel predetto comma 4 avendo, pertanto, **natura discrezionale** ed essendo rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione



Lo SPORT alla luce delle normative relative al GREEN PASS

Documento redatto alla luce del D.L. 52, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021), del D.L. 105 del 23 luglio 2021 e del D.L. 111 del 06 agosto 2021

INFORMATIVA del DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN (dott. U. Salines – dott. F. De Nardo)

medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione. La verifica di cui trattasi dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi.



La circolare puntualizza che, qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l'intestatario della medesima, la sanzione di cui all'art.13 del citato decreto-legge n. 52/2021 risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell'esercente.

Viene altresì precisato che nelle suindicate fattispecie l'avventore è tenuto all'esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali, di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 13 del citato d.P.C.M. Infine, la circolare stessa, nel rammentare che la **possibilità di avvalersi di delegati** è prevista anche per le verifiche cui sono deputati i soggetti di cui alle lettere c), e) ed f) dell'art. 13, comma 2, del d.P.C.M., precisa che i relativi **incarichi andranno comunque conferiti con atto formale**, recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.





Lo SPORT alla luce delle normative relative al GREEN PASS

Documento redatto alla luce del D.L. 52, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021),
del D.L. 105 del 23 luglio 2021 e del D.L. 111 del 06 agosto 2021

INFORMATIVA del DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN (dott. U. Salines – dott. F. De Nardo)

FAQ DIPARTIMENTO SPORT AGGIORNATE AL D.L. 105

12

Con la pubblicazione del DL 23 luglio 2021, n. 105 sono state aggiornate le FAQ e le linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere. Le FAQ generali sono rimaste pressochè immutate, con l'aggiunta di quelle relative alla certificazione verde; riportiamo solo uno stralcio delle più pertinenti:

FAQ 9) È possibile svolgere attività sportiva in un circolo sportivo all'interno di un tendone tensostatico con aperture laterali o campi con coperture pressostatiche? Può essere considerata "attività sportiva all'aperto"? Al fini delle disposizioni normative, il pallone tensostatico o campi con coperture pressostatiche sono da equipararsi ad un locale al chiuso. Tuttavia, ove sia possibile svolgere attività sportiva all'aperto presso centri e circoli sportivi, è consentito utilizzare gazebo e tensostrutture per attività sportive non di contatto solo con la garanzia di adeguata aereazione naturale e di ricambio d'aria senza l'ausilio di ventilazione meccanica controllata. In questi casi, pertanto si suggerisce che l'aerazione naturale sia garantita da aperture laterali dirette all'esterno pari ad almeno il 50% della superficie laterale della struttura, con una distanza non inferiore a 5 metri da eventuali mura o recinzioni confinanti con la struttura stessa. In caso di utilizzo di strutture con copertura a cupola, ferma restando l'apertura laterale diretta all'esterno di superficie pari ad almeno il 50% della superficie laterale della struttura, è necessario anche l'utilizzo di aspirazione ed espulsione d'aria dalla sommità della struttura stessa.

FAQ 16) Quando è necessario essere in possesso della Certificazione Verde? Dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n.52, l'accesso a eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5, e l'accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, **limitatamente alle attività al chiuso. L'obbligatorietà della Certificazione Verde è prevista anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.** Si evidenzia che le disposizioni in materia di Certificazione Verde non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. **Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma. Essi potranno pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all'aperto, individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di controllo.**



Lo SPORT alla luce delle normative relative al GREEN PASS

Documento redatto alla luce del D.L. 52, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021), del D.L. 105 del 23 luglio 2021 e del D.L. 111 del 06 agosto 2021

INFORMATIVA del DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN (dott. U. Salines – dott. F. De Nardo)

FAQ 17) Chi è tenuto a controllare la validità della Certificazione Verde? E come? In base all'art. 3, comma 4, del DL 23 luglio 2021, n.105, i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso ai già menzionati servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 3 del DL 23 luglio 2021, n.105.



FAQ PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Quali sono le attività e i servizi in Italia dove è possibile accedere con la Certificazione verde COVID-19?** La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione". Dal 6 agosto servirà, inoltre, per accedere ai seguenti servizi e attività:
 - servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
 - spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
 - musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
 - piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
 - sagre e fiere, convegni e congressi;
 - centri termali, parchi tematici e di divertimento;
 - centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
 - attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
 - concorsi pubblici.La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. La Certificazione verde COVID-19 si applica a tutte le attività e i servizi autorizzati in base al livello di rischio della zona. È richiesta in "zona bianca" ma anche nelle zone "gialla", "arancione" e "rossa", dove i servizi e le attività siano consentiti. Regioni e Province autonome possono prevedere altri utilizzi della Certificazione verde COVID-19. La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per queste persone verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.
- I bambini sono esonerati dalla Certificazione verde COVID-19 per accedere per esempio a bar, ristoranti, musei, parchi di divertimento?** Sì, i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è invece necessario il "green pass", come appunto mangiare seduti al tavolo in una sala al chiuso di un



Lo SPORT alla luce delle normative relative al GREEN PASS

Documento redatto alla luce del D.L. 52, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021), del D.L. 105 del 23 luglio 2021 e del D.L. 111 del 06 agosto 2021

INFORMATIVA del DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN (dott. U. Salines – dott. F. De Nardo)

ristorante, visitare un museo o un parco di divertimento. La Certificazione non è richiesta, inoltre, per accedere da parte di bambini e ragazzi ai centri educativi per l'infanzia e ai centri estivi incluse le relative attività di ristorazione. Tuttavia si ricorda che attualmente in caso di viaggio dall'estero in Italia, ai bambini con più di 6 anni è richiesto il tampone molecolare o antigenico rapido. Per i viaggi fuori dall'Italia, i limiti sono decisi dai singoli Paesi e possono variare in base alla situazione epidemiologica. Prima di metterti in viaggio, informati sui siti dei Paesi di destinazione.

3. **Sono cliente di un albergo: posso accedere ai servizi di ristorazione riservati ai clienti dell'albergo, anche se non ho una certificazione verde COVID-19?** Sì, i clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde COVID-19.

Nelle strutture ricettive, infatti, l'accesso è riservato a chi è in possesso di una certificazione verde COVID-19 solo per quanto riguarda le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere, per i quali l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 specifica che l'obbligo si applica "anche all'interno di strutture ricettive". Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l'accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde COVID-19, in caso di consumo al tavolo al chiuso.

4. **Chi accede ai centri termali esclusivamente per usufruire dell'erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, deve essere munito di certificazione verde COVID-19?** No, in quanto l'obbligo di esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 previsto per i centri termali dall'art. 9-bis, comma 1, lett. f), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, non trova applicazione in caso di accesso alle attività dei centri termali limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, per le quali risulti la prescrizione del proprio medico di famiglia o di uno specialista.

5. **Per l'accesso alle sagre e fiere locali che si svolgono all'aperto senza precisi varchi d'ingresso (ad esempio per le vie e le piazze di un Comune) serve avere una certificazione verde COVID-19 e, in caso di risposta affermativa, quali sono le conseguenze in termini di responsabilità in caso di inosservanza dell'obbligo?** L'accesso a sagre e fiere anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 in base all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021. Nel caso in cui tali eventi si svolgano all'aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell'esistenza dell'obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.



Lo SPORT alla luce delle normative relative al GREEN PASS

Documento redatto alla luce del D.L. 52, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021), del D.L. 105 del 23 luglio 2021 e del D.L. 111 del 06 agosto 2021

INFORMATIVA del DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN (dott. U. Salines – dott. F. De Nardo)

- 15
6. **L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 si applica anche alla partecipazione a ogni tipo di eventi che si svolgono all'aperto in spazi non delimitati e senza precisi varchi d'ingresso (ad esempio in parchi, strade o piazze)?** L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito della modifica introdotta dall'art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, si riferisce a luoghi che consentono, per la loro conformazione, di limitare l'ingresso da parte degli spettatori (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o spazi anche all'aperto). L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all'aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all'evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all'evento stesso. Per sagre e fiere locali vige l'obbligo della certificazione verde COVID-19.
7. **Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19?** Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.



Lo SPORT alla luce delle normative relative al GREEN PASS

Documento redatto alla luce del D.L. 52, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021), del D.L. 105 del 23 luglio 2021 e del D.L. 111 del 06 agosto 2021

INFORMATIVA del DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN (dott. U. Salines – dott. F. De Nardo)

LO SPORT IN ZONA BIANCA

16

Dove è possibile svolgere attività motoria e sportiva? Ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, è consentito svolgere attività motoria all'aperto e al chiuso, senza alcun assembramento e nel rispetto di quanto previsto dalle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la FMSI.

A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. 22 aprile 2021, n.52, convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n. 87, l'accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso. In particolare:

- l'attività sportiva di base individuale, di squadra e di contatto può essere svolta nei parchi pubblici e privati, nelle aree attrezzate all'aperto, negli spazi all'aperto di centri e circoli sportivi, pubblici e privati, in conformità con quanto previsto dalle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), (allegato 5);
- l'attività sportiva nelle piscine all'aperto e al chiuso, può essere svolta in conformità con quanto previsto dalle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" emanate dal Dipart. per lo sport, sentita la FMSI, (allegato 6), ed assicurando, per le piscine al chiuso, adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo;
- attività sportiva, anche di contatto, può essere svolta all'interno di luoghi al chiuso nel rispetto delle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" emanate dal Dipartimento per lo sport, (allegato 7), ed assicurando adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo.

Si precisa che, in base alla normativa vigente, il distanziamento previsto al punto 11 del citato allegato 7 deve intendersi per le attività motorie e sportive svolte in forma individuale, e non per quelle di contatto che, in zona bianca, sono consentite senza distanziamento.

Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma. Essi potranno pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all'aperto, individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di controllo.



Lo SPORT alla luce delle normative relative al GREEN PASS

Documento redatto alla luce del D.L. 52, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021), del D.L. 105 del 23 luglio 2021 e del D.L. 111 del 06 agosto 2021

INFORMATIVA del DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN (dott. U. Salines – dott. F. De Nardo)

LO SPORT IN ZONA GIALLA

17

Vediamo cosa è consentito in campo sportivo, in zona gialla, ai sensi DPCM 2 marzo 2021, nonché del D.L. 22 aprile 2021, n.52, convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n. 87, in combinato con il D.L. 105 ed D.L. 111 del 2021.

Partiamo dal ribadire che le disposizioni relative all'obbligatorietà del Green Pass applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività per le quali sia obbligatorio siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

Sono consentiti, in zona gialla:

- L'attività sportiva e attività motoria all'aperto nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento. L'attività sportiva di base individuale, di squadra e di contatto può essere svolta nei parchi pubblici e privati, nelle aree attrezzate all'aperto, negli spazi all'aperto di centri e circoli sportivi, pubblici e privati del proprio Comune o, nel rispetto delle disposizioni relative agli spostamenti, di un altro Comune, in conformità con quanto previsto dall'allegato 5 delle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la FMSI.
- Gli eventi e le competizioni, riconosciuti di preminente interesse nazionale dal Coni e dal Cip, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive FSN/DSA/EPS sia agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli sopra richiamati.
- La partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive FSN/DSA/EPS ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la FMSI, sulla base di criteri definiti dal CTS. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.»;
- Lo svolgimento all'aperto di QUALSIASI attività SPORTIVA anche di SQUADRA e di CONTATTO, nel rispetto delle linee guida adottate dal Dipartimento per lo sport, sentita FMSI, sulla base di criteri definiti dal CTS (se al chiuso solo se in possesso di GREEN PASS).



Lo SPORT alla luce delle normative relative al GREEN PASS

Documento redatto alla luce del D.L. 52, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021), del D.L. 105 del 23 luglio 2021 e del D.L. 111 del 06 agosto 2021

INFORMATIVA del DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN (dott. U. Salines – dott. F. De Nardo)

- Le attività di piscine all'aperto in conformità a protocolli e linee guida adottati dal Dipartimento dello sport, sentita la FMSI, sulla base di criteri definiti dal CTS.
- Le attività di piscine al coperto in conformità a protocolli e linee guida adottati dal Dipartimento dello sport, sentita la FMSI, sulla base di criteri definiti dal CTS (se al chiuso solo se in possesso di GREEN PASS).
- Le attività di PALESTRE in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dal Dipartimento dello sport, sentita la FMSI, sulla base di criteri definiti dal CTS (se al chiuso solo se in possesso di GREEN PASS).
- Le sessioni di allenamento degli atleti agonisti (considerati tali poiché in possesso di certificazione d'idoneità agonistica di cui al DM 18/02/1982 e alla circolare del ministero della sanità n. 7 del 31 gennaio 1983), professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni sopra citate, a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli delle rispettive FSN/DSA/EPS.
- Lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'art. 1, comma 14, del D.L. n. 33 del 2020 (solo se in possesso di GREEN PASS).
- I convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 (solo se in possesso di GREEN PASS).

RIPARTIAMO LE FAQ RELATIVE ALLO SPORT IN ZONA GIALLA PUBBLICATE SUL SITO DEL DIPARTIMENTO PER LO SPORT DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

1. Dove è possibile svolgere attività motoria e sportiva? Ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, è consentito svolgere attività motoria all'aperto nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento. L'attività sportiva di base individuale, di squadra e di contatto può essere svolta nei parchi pubblici e privati, nelle aree attrezzate all'aperto, negli spazi all'aperto di centri e circoli sportivi, pubblici e privati del proprio Comune o, nel rispetto delle disposizioni relative agli spostamenti, di un altro Comune, in conformità con quanto previsto dall'allegato 5 delle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la FMSI.

A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona gialla esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso. Ai titolari o gestori



Lo SPORT alla luce delle normative relative al GREEN PASS

Documento redatto alla luce del D.L. 52, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021), del D.L. 105 del 23 luglio 2021 e del D.L. 111 del 06 agosto 2021

INFORMATIVA del DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN (dott. U. Salines – dott. F. De Nardo)

dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma. Essi potranno pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all'aperto, individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di controllo. Sempre in zona gialla è possibile svolgere attività sportiva anche all'interno di luoghi al chiuso nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

19

2. È consentita l'attività sportiva nei parchi pubblici e privati? Salvo diverse disposizioni più restrittive emanate dalla autorità locali e nel rispetto del divieto di assembramento, negli orari previsti dalla norma per gli spostamenti in genere, è consentito svolgere attività sportiva, anche amatoriale, di squadra e di contatto, o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, nel rispetto di quanto previsto dalle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" emanate dal Dipartimento per lo sport.

3. È possibile utilizzare gli spazi esterni delle palestre per attività sportive organizzate? Si.

4. L'attività sportiva e quella motoria sono consentite nei centri sportivi? Fermo restando quanto indicato nella FAQ 1, l'attività motoria e quella sportiva di base, anche di squadra e di contatto, sono consentite in centri e circoli sportivi all'aperto, nel rispetto di quanto previsto dalle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" emanate dal Dipartimento per lo sport. È possibile svolgere attività anche all'interno di luoghi al chiuso nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. I centri tennis e padel amatoriali proseguono? Il tennis e padel potranno continuare, nel rispetto di quanto previsto dalle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" emanate dal Dipartimento per lo sport.

6. I corsi in piscina sono sospesi o laddove siano messe in atto tutte le misure di sicurezza possono continuare? Fermo restando quanto indicato nella FAQ 1, è consentito svolgere attività sportive presso piscine pubbliche e private all'aperto e al chiuso nel rispetto di quanto previsto dalle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" emanate dal Dipart. per lo sport.

7. Gli/Le insegnanti possono utilizzare le palestre per attivare le lezioni su piattaforme on line (solo l'insegnante in sala, i/le clienti o gli/le atleti/e in collegamento)? Si.

8. Sono consentite le attività di yoga, pilates, ecc.? Fermo restando quanto indicato nella FAQ 1, le attività di yoga e pilates, come ogni altra attività motoria, possono essere svolte all'aperto e al



Lo SPORT alla luce delle normative relative al GREEN PASS

Documento redatto alla luce del D.L. 52, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021), del D.L. 105 del 23 luglio 2021 e del D.L. 111 del 06 agosto 2021

INFORMATIVA del DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN (dott. U. Salines – dott. F. De Nardo)

chiuso, in parchi pubblici e privati, e aree attrezzate, o presso centri o circoli sportivi nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

9. Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica possono proseguire se erogate in strutture sanitarie? Si.

10. I centri di danza possono restare aperti? È possibile continuare le classi di danza classica? Fermo restando quanto indicato nella FAQ 1, è possibile svolgere attività anche all'interno di luoghi al chiuso nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per lo sport.

11. Sport di squadra e di contatto: gli allenamenti nei centri sportivi possono essere svolti? Fermo restando quanto indicato nella FAQ 1, è possibile svolgere attività motorie e di sport di base di contatto e di squadra, anche amatoriali, all'aperto e al chiuso presso centri sportivi e circoli nel rispetto di quanto previsto dalle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" emanate dal Dipartimento per lo sport.

12. È consentita la pesca sportiva? Si.

13. È possibile continuare le attività delle scuole calcio o altri sport di squadra? Fermo restando quanto indicato nella FAQ 1, le attività motorie e di sport di base di contatto e di squadra possono essere svolte presso centri sportivi e circoli all'aperto e al chiuso, nel rispetto di quanto previsto dalle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" emanate dal Dipartimento per lo sport.

14. Gli allenamenti e le gare di atleti per competizioni di rilevanza nazionale, anche svolti al chiuso o in piscina, pallanuoto compresa, possono continuare? Si. Fermo restando quanto indicato nella FAQ 1, è consentito a tutti svolgere attività sportive presso piscine pubbliche e private all'aperto e al chiuso nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 6 delle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" emanate dal Dipartimento per lo sport.

15. È consentito l'uso delle docce? SI, ne è consentito l'uso, nel rispetto di quanto previsto dalle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" emanate dal Dipartimento per lo sport. In ogni caso sarà necessario organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi in modo da assicurare il distanziamento interpersonale (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate) o separare le postazioni con apposite barriere. Per quanto riguarda l'uso delle docce, si sottolinea ulteriormente l'importanza del ricambio d'aria e della pulizia e disinfezione che deve essere garantita regolarmente nel corso della giornata.



Lo SPORT alla luce delle normative relative al GREEN PASS

Documento redatto alla luce del D.L. 52, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021), del D.L. 105 del 23 luglio 2021 e del D.L. 111 del 06 agosto 2021

INFORMATIVA del DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN (dott. U. Salines – dott. F. De Nardo)

LO SPORT IN ZONA ARANCIONE

21

Vediamo cosa è consentito in campo sportivo, in zona ARANCIONE, ai sensi DPCM 2 marzo 2021, nonché del D.L. 22 aprile 2021, n.52, convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n. 87.

Ribadiamo che le disposizioni relative all'obbligatorietà del Green Pass applicano anche in zona ARANCIONE laddove i servizi e le attività per le quali sia obbligatorio siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

Restano consentiti in zona ARANCIONE:

- ✓ **Lo svolgimento di attività sportiva e motoria all'aperto e nei centri sportivi all'aperto.** L'attività sportiva non si potrà svolgere al di fuori del proprio Comune di residenza, salvo quanto specificato all'art. 35 comma 2 del DPCM del 02 marzo 2021 (per poter usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune. **Non è consentito l'utilizzo degli spogliatoi interni ai centri sportivi.**
- ✓ Gli **eventi e le competizioni, riconosciuti di preminente interesse nazionale dal Coni e dal Cip**, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.
- ✓ Le **sessioni di allenamento degli atleti agonisti di FSN/DSA/EPS** (considerati tali poiché in possesso di certificazione d'idoneità agonistica di cui al DM 18/02/1982 e alla circolare del ministero della sanità n. 7 del 31 gennaio 1983), professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni sopra citate sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli delle rispettive FSN/DSA/EPS.

RIPARTIAMO LE FAQ RELATIVE ALLO SPORT IN ZONA ARANCIONE PUBBLICATE SUL SITO DEL DIPARTIMENTO PER LO SPORT DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

1. **Dove è possibile svolgere attività motoria e sportiva?** Ferma restando la sospensione delle attività sportive di squadra e di contatto, nelle zone cd. arancioni, ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, è consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in altro Comune della medesima regione, per svolgere esclusivamente all'aperto l'attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida



Lo SPORT alla luce delle normative relative al GREEN PASS

Documento redatto alla luce del D.L. 52, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021), del D.L. 105 del 23 luglio 2021 e del D.L. 111 del 06 agosto 2021

INFORMATIVA del DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN (dott. U. Salines – dott. F. De Nardo)

emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è **interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.**

2. **È consentita l'attività sportiva nei parchi pubblici e privati?** Ferma restando la sospensione delle attività sportive di squadra e di contatto, e salvo diverse disposizioni più restrittive emanate dalla autorità locali e nell'assoluto rispetto del divieto di assembramento, negli orari previsti dalla norma per gli spostamenti in genere è consentito svolgere attività sportiva, anche amatoriale, o attività motoria solo all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per la semplice attività motoria, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minorenni o per le persone non completamente autosufficienti.
3. **È possibile utilizzare gli spazi esterni delle palestre per attività sportive organizzate?** L'art. 17 del DPCM del 2 marzo 2021, confermando quanto già previsto dal precedente DPCM, prevede al comma 1 che "è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva..." mentre il comma 2 del medesimo articolo prevede che "...l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso i centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli...".

Ferma restando la sospensione delle attività sportive di squadra e di contatto, dal confronto tra quanto disposto dei due commi, si ritiene che, nelle zone arancioni, sia consentito lo svolgimento di attività sportiva di base e attività motoria all'aperto anche presso aree all'aperto di palestre, fermo restando il distanziamento e che resta interdetto l'uso di eventuali spogliatoi disponibili all'interno delle zone non accessibili della struttura.

4. **L'attività sportiva e quella motoria sono consentite nei centri sportivi?** Ferma restando la sospensione delle attività sportive di squadra e di contatto, l'attività motoria e quella sportiva di base restano consentite in centri e circoli sportivi esclusivamente all'aperto, previo rispetto del distanziamento e delle altre precauzioni previste dai protocolli indicati dalla normativa.
5. **I centri tennis e padel amatoriali proseguono?** Il tennis e padel, non rientrando nelle categorie degli sport di contatto, potranno continuare solo in centri e circoli sportivi all'aperto, previo rispetto dei protocolli di sicurezza.
6. **I corsi in piscina sono sospesi? I corsi in piscina sono sospesi nelle zone arancioni.**



Lo SPORT alla luce delle normative relative al GREEN PASS

Documento redatto alla luce del D.L. 52, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021), del D.L. 105 del 23 luglio 2021 e del D.L. 111 del 06 agosto 2021

INFORMATIVA del DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN (dott. U. Salines – dott. F. De Nardo)

7. **Gli/Le insegnanti possono utilizzare le palestre per attivare le lezioni su piattaforme on line (solo l'insegnante in sala, i/le clienti o gli/le atleti/e in collegamento)?** Sì. Infatti, sono sospese le attività nelle palestre e delle piscine per evitare occasioni di assembramento o possibile contagio, ma il caso specifico, che prevede la presenza del/la solo/a insegnante, è consentito.
8. **Sono consentite le attività di yoga, pilates, ecc.?** Le attività di yoga e pilates, come ogni altra attività motoria, possono essere svolte esclusivamente all'aperto, in parchi pubblici e privati, e aree attrezzate, o in centri o circoli sportivi, all'aperto.
9. **Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica possono proseguire se erogate in strutture sanitarie?** Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica one to one potranno continuare se svolte in un presidio sanitario obbligatorio di fisioterapia o riabilitazione o, come disciplinato dall'art. 17, comma 2 del DPCM, se rientranti tra i livelli essenziali di assistenza, o tra le prestazioni riabilitative o terapeutiche.
10. **I centri di danza possono restare aperti? È possibile continuare le classi di danza classica?** I centri di danza, al chiuso rientrano nelle previsioni di sospensione delle attività. La sospensione riguarda anche le classi di danza classica.
11. **Sport di squadra e di contatto: gli allenamenti nei centri sportivi possono essere svolti in forma individuale? Se no, i singoli atleti possono allenarsi nei centri da soli? E in contemporanea con gli altri?** In zona arancione è possibile svolgere esclusivamente all'aperto ed in forma individuale, anche in più persone, gli allenamenti e le attività sportive di base che il decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020 individua come sport da contatto. Lo stesso vale per gli allenamenti per sport di squadra che, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, all'aperto e previo rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.
12. **È consentita la pesca sportiva?** Salvo diverse disposizioni eventualmente emanate con ordinanze degli enti locali, che, come noto, possono adottare provvedimenti più restrittivi, la pesca sportiva, sia sotto forma di attività amatoriale che di allenamento, potrà continuare ad essere praticata nel proprio comune o, nel rispetto delle disposizioni relative agli spostamenti, in altro comune della propria regione, in quanto attività che si svolge in forma individuale e all'aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.
13. **È possibile continuare le attività delle scuole calcio o altri sport di squadra?** L'attività delle scuole calcio è sospesa. Tuttavia, fermo restando il distanziamento ed il divieto di assembramento, è possibile svolgere allenamenti in forma individuale in centri sportivi, circoli e altri luoghi all'aperto. Non è quindi possibile fare partite di allenamento o altre attività che prevedono o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato, ma è possibile l'allenamento individuale come attività motoria.



Lo SPORT alla luce delle normative relative al GREEN PASS

Documento redatto alla luce del D.L. 52, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021), del D.L. 105 del 23 luglio 2021 e del D.L. 111 del 06 agosto 2021

INFORMATIVA del DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN (dott. U. Salines – dott. F. De Nardo)

24

14. Gli allenamenti e le gare di atleti per competizioni di rilevanza nazionale, anche svolti al chiuso o in piscina, pallanuoto compresa, possono continuare? La norma specifica che le competizioni degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, organizzati dalle rispettive FSN/DSA/EPS, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni consentite dalla norma e muniti di tessera agonistica, possono essere svolti a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN/DSA/EPS. Si ricorda che il riconoscimento della rilevanza nazionale viene disposto con provvedimento del CONI o del CIP. Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dalla norma, le attività sportive anche degli sport di contatto purché riconosciute di interesse nazionale nelle modalità sopra indicate, svolte in piscina (es. pallanuoto), potranno continuare a svolgersi all'aperto o al chiuso, senza pubblico. Si precisa che le piscine in cui si svolgono le suddette attività potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente per le competizioni di rilevanza nazionale e gli allenamenti ad esse finalizzati.

15. È consentito l'uso di spogliatoi e docce? No.

LO SPORT IN ZONA ROSSA

Vediamo cosa è consentito in campo sportivo, in zona ROSSA, ai sensi DPCM 2 marzo 2021, nonché del D.L. 22 aprile 2021, n.52, convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n. 87.

Ribadiamo che le disposizioni relative all'obbligatorietà del Green Pass applicano anche in zona ROSSA laddove i servizi e le attività per le quali sia obbligatorio siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

Restano consentiti in zona ROSSA:

- ✓ L'attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali.
- ✓ L'attività sportiva è possibile solo all'aperto e in forma individuale e può essere svolta, con l'osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di



Lo SPORT alla luce delle normative relative al GREEN PASS

Documento redatto alla luce del D.L. 52, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021), del D.L. 105 del 23 luglio 2021 e del D.L. 111 del 06 agosto 2021

INFORMATIVA del DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN (dott. U. Salines – dott. F. De Nardo)

assembramento, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, ubicati quanto più possibile nei pressi della propria abitazione.

- ✓ Come specificato nelle **FAQ della Presidenza del Consiglio dei ministri** è possibile sia in **zona arancione che rossa**, nello svolgimento di un'attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.
- ✓ **Viene sospesa l'attività anche nei centri e circoli sportivi all'aperto.**
- ✓ Sono **sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli EPS**, mentre **sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive, organizzate da FSN/DSA/Organismi Internazionali, riconosciute di preminente rilevanza nazionale** dal CONI e dal CIP, che si tengano all'aperto o al chiuso, senza pubblico.
- ✓ Sono **CONSENTITE le SESSIONI di allenamento degli atleti agonisti di FSN/DSA/EPS** (considerati tali poiché in possesso di certificazione d'idoneità agonistica di cui al DM 18/02/1982 e alla circolare del ministero della sanità n. 7 del 31 gennaio 1983), professionisti e non professionisti, **partecipanti alle competizioni sopra citate** sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli delle rispettive FSN/DSA/EPS. (La FAQ n. 5 del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri chiarisce che sono possibili, in zona rossa, gli allenamenti a porte chiuse degli atleti agonisti appartenenti agli EPS che partecipano a Manifestazioni, Riconosciute dal CONI o dal CIP di preminente interesse nazionale, che non siano sospese).

RIPARTIAMO LE FAQ RELATIVE ALLO SPORT IN ZONA ARANCIONE PUBBLICATE SUL SITO DEL DIPARTIMENTO PER LO SPORT DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

1. **Dove è possibile svolgere attività motoria e sportiva?** Negli scenari a elevata gravità (cd. zone rosse) sono sospese l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all'aperto che al chiuso. Pertanto è possibile svolgere attività motoria esclusivamente nei pressi della propria abitazione, all'aperto ed in forma individuale e singolarmente. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Lo svolgimento dell'attività sportiva potrà avvenire all'interno del territorio comunale, in forma individuale e all'aperto, rispettando il distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona. **In merito alla pratica di attività sportive che comportino uno spostamento, come corsa o ciclismo, in zona rossa è possibile varcare i confini comunali solo nel corso dello svolgimento della stessa (come ad esempio durante una sessione di allenamento, anche a livello amatoriale), a condizione che la conclusione dell'attività coincida con il luogo di partenza. In ogni caso non è consentito**



Lo SPORT alla luce delle normative relative al GREEN PASS

Documento redatto alla luce del D.L. 52, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021), del D.L. 105 del 23 luglio 2021 e del D.L. 111 del 06 agosto 2021

INFORMATIVA del DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN (dott. U. Salines – dott. F. De Nardo)

entrare in altro comune per poi iniziare la pratica sportiva. Riguardo specifiche attività sportive aeree, per esempio il Volo da Diporto o Sportivo (VDS), è consentito lo svolgimento esclusivamente con decollo e atterraggio dall'avio superficie o dal campo volo situati all'interno dei confini del proprio Comune. Nel caso in cui il campo volo o l'aviosuperficie siano destinati esclusivamente al VDS, si applicherà la sospensione delle attività prevista dalla norma.

2. **È consentita l'attività sportiva nei parchi pubblici e privati?** Salvo diverse disposizioni più restrittive emanate dalla autorità locali e nell'assoluto rispetto del divieto di assembramento, negli orari previsti dalla norma per gli spostamenti in genere è consentito svolgere attività sportiva, anche amatoriale, o attività motoria solo all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per la semplice attività motoria, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minorenni o per le persone non completamente autosufficienti.
3. **È possibile utilizzare gli spazi esterni delle palestre per attività sportive organizzate? NO.**
4. **L'attività sportiva e quella motoria sono consentite nei centri sportivi? Negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all'aperto.**
5. **I centri tennis e padel amatoriali proseguono? No.** Si ricorda che negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all'aperto.
6. **I corsi in piscina sono sospesi? Sì,** le attività nelle piscine, inclusi i corsi, sono sospese.
7. **Gli/Le insegnanti possono utilizzare le palestre per attivare le lezioni su piattaforme on line (solo l'insegnante in sala, i/le clienti o gli/le atleti/e in collegamento)? Sì.** Sono sospese le attività nelle palestre e delle piscine per evitare occasioni di assembramento o possibile contagio, ma il caso specifico, che prevede la presenza del/la solo/a insegnante, è consentito.
8. **Sono consentite le attività di yoga, pilates, ecc. al chiuso o all'aperto? No.**
9. **Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica possono proseguire se erogate in strutture sanitarie?** Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica one to one potranno continuare se svolte in un presidio sanitario obbligatorio di fisioterapia o riabilitazione.
10. **I centri di danza possono restare aperti? È possibile continuare le classi di danza classica?** I centri di danza, al chiuso, rientrano nelle previsioni di sospensione delle attività. La sospensione riguarda anche le classi di danza classica.
11. **Sport di squadra e di contatto: gli allenamenti nei centri sportivi possono essere svolti in forma individuale? Se no, i singoli atleti possono allenarsi nei centri da soli? E in**



Lo SPORT alla luce delle normative relative al GREEN PASS

Documento redatto alla luce del D.L. 52, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021), del D.L. 105 del 23 luglio 2021 e del D.L. 111 del 06 agosto 2021

INFORMATIVA del DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN (dott. U. Salines – dott. F. De Nardo)

contemporanea con gli altri? No. Si ricorda che negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all'aperto.

- 12. È consentita la pesca sportiva?** Salvo diverse disposizioni eventualmente emanate con ordinanze degli enti locali, che, come noto, possono adottare provvedimenti più restrittivi, la pesca sportiva, sia sotto forma di attività amatoriale che di allenamento, potrà continuare ad essere praticata esclusivamente nel proprio comune, in quanto attività che si svolge in forma individuale e all'aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.
- 13. È possibile continuare le attività delle scuole calcio o altri sport di squadra? No.** Si ricorda che negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all'aperto.
- 14. Gli allenamenti e le gare di atleti per competizioni di rilevanza nazionale, anche svolti al chiuso o in piscina, pallanuoto compresa, possono continuare?** La norma specifica che le competizioni degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, organizzati dalle rispettive FSN/DSA/EPS, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN/DSA/EPS. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni consentite dalla norma e muniti di tessera agonistica, possono essere svolti a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN/DSA/EPS. Si ricorda che il riconoscimento della rilevanza nazionale viene disposto con provvedimento del CONI o del CIP. Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dalla norma, le attività sportive anche degli sport di contatto purché riconosciute di interesse nazionale nelle modalità sopra indicate, svolte in piscina (es. pallanuoto), potranno continuare a svolgersi all'aperto o al chiuso, senza pubblico. Si precisa che le piscine in cui si svolgono le suddette attività potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente per le competizioni di rilevanza nazionale e gli allenamenti ad esse finalizzati.
- 15. È consentito l'uso di spogliatoi e docce? No.**



Lo SPORT alla luce delle normative relative al GREEN PASS

Documento redatto alla luce del D.L. 52, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021), del D.L. 105 del 23 luglio 2021 e del D.L. 111 del 06 agosto 2021

INFORMATIVA del DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN (dott. U. Salines – dott. F. De Nardo)

APPENDICE SUL GREEN PASS

28

a. Cos'è la Certificazione verde Covid 19 <https://www.dgc.gov.it/web/checose.html>

La Certificazione verde COVID-19 (GREEN PASS) - EU digital COVID certificate nasce su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19. È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

Il Green Pass viene generato in automatico e messo a disposizione gratuitamente nei seguenti casi:

1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
2. aver completato il ciclo vaccinale;
3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia:

- per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose
- accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture
- spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione".

Dal 6 agosto servirà, inoltre, come visto in precedenza, per accedere ai seguenti servizi e attività:

- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- **piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;**
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- **centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso** e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.



Lo SPORT alla luce delle normative relative al GREEN PASS

Documento redatto alla luce del D.L. 52, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021), del D.L. 105 del 23 luglio 2021 e del D.L. 111 del 06 agosto 2021

INFORMATIVA del DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN (dott. U. Salines – dott. F. De Nardo)

NB La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti. Regioni e Province autonome possono prevedere altri utilizzi della Certificazione verde COVID-19.

La Certificazione verde COVID-19 **non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (sotto i 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per queste persone verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.**

Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 è **valida in EUROPA** come EU digital COVID certificate rendendo più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell'area Schengen.: apre una nuova finestra Il Regolamento europeo sulla Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID certificate, approvato il 9 giugno 2021 dal Parlamento europeo, prevede che gli Stati dell'Ue **non possano imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di certificati - come quarantena, autoisolamento o test - a meno che “non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica”.**

La Commissione europea ha creato una piattaforma tecnica comune (Gateway europeo), attiva dal 1 giugno 2021, per garantire che i certificati emessi dagli Stati europei possano essere verificati in tutta l'UE. Per viaggiare in Europa ed entrare in Italia, la Certificazione verde COVID-19 del viaggiatore deve attestare una delle seguenti condizioni:

- aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni
- esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo)
- aver fatto un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell'ingresso in Italia con esito negativo.

I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall'effettuare il tampone pre-partenza.

La Certificazione resterà in vigore per un anno a partire dal 1 luglio.

b. COME RICONOSCERE L'AUTENTICITA' DEL GREEN PASS

<https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-come-riconoscere-facilmente-quello-autentico/17527>



Lo SPORT alla luce delle normative relative al GREEN PASS

Documento redatto alla luce del D.L. 52, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021), del D.L. 105 del 23 luglio 2021 e del D.L. 111 del 06 agosto 2021

INFORMATIVA del DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN (dott. U. Salines – dott. F. De Nardo)

Per verificare se una Certificazione verde è autentica bisogna utilizzare l'App gratuita di verifica nazionale **VerificaC19** da installare su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. L'applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall'operatore per minimizzare le informazioni trattate. Vediamo i vari passaggi da effettuare:

- Scaricare l'app gratuita "VerificaC19" dall'App Store di Apple o dal Google Play Store.
- Aprire l'app "VerificaC19".
- Nella schermata iniziale premere il tasto "Avvia scansione", si attiverà la fotocamera.
- Inquadrare il codice QR del green pass con la fotocamera del cellulare.
- Se il green pass è regolare e in corso di validità, l'app mostrerà la scritta "Certificato valido" e nome, cognome e data di nascita dell'intestatario.

Quindi:

- ✓ La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
- ✓ L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
- ✓ L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
- ✓ L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.
- ✓ L'interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App.

c. Chi sono gli operatori che possono verificare la Certificazione

- I pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni.
- Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.



Lo SPORT alla luce delle normative relative al GREEN PASS

Documento redatto alla luce del D.L. 52, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021), del D.L. 105 del 23 luglio 2021 e del D.L. 111 del 06 agosto 2021

INFORMATIVA del DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN (dott. U. Salines – dott. F. De Nardo)

- Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

31

d. Green Pass e privacy

Il controllo del GP **non comporta conservazione di dati personali** da parte di chi effettua il controllo, ma ne implica l'acquisizione. **L'App "VerificaC19" prevede la sola scansione del QRcode inserito nel GREEN PASS e non la sua conservazione, non esistendo, ad oggi, disposizioni che ne prevedano la conservazione.** Il GREEN PASS rileva uno stato di salute in quanto si riferisce ad un trattamento sanitario; di norma, per il trattamento di tali dati (acquisizione, archiviazione, conservazione, ...) è necessario acquisire il consenso informato da parte dell'interessato. Tuttavia, poiché il trattamento dei dati relativi al GP è previsto da un obbligo di legge, ai sensi dell'art. 6 del GDPR non è necessario, nel caso di specie, acquisire il consenso dell'interessato.

Ricordiamo che, a livello Europeo, il 17 marzo è stata presentata la proposta di un Regolamento UE per "il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale)" divenuta poi il **Regolamento UE n. 2021/953 del 14 giugno 2021**. Il fine del Regolamento è evitare che gli Stati membri con propri provvedimenti nazionali possano "[...] causare perturbazioni significative dell'esercizio del diritto di libera circolazione e ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno, compreso il settore del turismo [...]".

Sulla scorta di quanto avvenuto nel contesto europeo, in Italia con il Decreto-Legge n. 52/2021, sono state introdotte le "certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2". La norma chiarisce nel proprio Allegato 1 quali sono i dati personali oggetto delle attività di trattamento:

Con riferimento alla certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione: nome, cognome, data di nascita, malattia o agente bersaglio, tipo di vaccino, prodotto medico vaccinale, produttore o titolare dell'autorizzazione, numero della dose effettuate e numero totale di dosi previste, data



Lo SPORT alla luce delle normative relative al GREEN PASS

Documento redatto alla luce del D.L. 52, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021), del D.L. 105 del 23 luglio 2021 e del D.L. 111 del 06 agosto 2021

INFORMATIVA del DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN (dott. U. Salines – dott. F. De Nardo)

dell'ultima somministrazione effettuata, stato membro di vaccinazione, struttura che detiene il certificato, identificativo univoco del certificato;

Con riferimento alla certificazione verde Covid-19 di guarigione: nome, cognome, data di nascita, malattia o agente bersaglio, data del primo test positivo, Stato membro in cui è stata certificata l'avvenuta guarigione, struttura che ha rilasciato il certificato, validità del certificato, identificativo univoco del certificato;

Con riferimento alla Certificazione verde Covid-19 di test antigenico: nome, cognome, data di nascita, malattia o agente bersaglio, tipologia di test effettuato, nome del test, produttore del test, data e orario della raccolta del campione del test, risultato del test, centro o struttura in cui è stato effettuato il test, stato membro in cui è stato effettuato il test, struttura che detiene il certificato, identificativo univoco del certificato.

I certificati sono emessi, e verificati, tramite la **Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC)** la cui regolamentazione è stata prevista dal DPCM 17 Giugno 2021. Nel dettaglio, la norma si occupa di regolamentare le caratteristiche e le modalità di funzionamento della piattaforma, indicando i tempi di archiviazione dei dati personali raccolti. **I dati sono trattati per tutta la durata temporale del certificato: 48 ore, 6 mesi, 9 mesi.**

Nel provvedimento vengono poi definiti i ruoli in materia di protezione dei dati personali: la titolarità dei dati è stata attribuita in capo al Ministero della Salute che si avvarrà poi di Sogei S.p.a. (incaricata della gestione dell'infrastruttura informatica) e del Ministero dell'economia e delle finanze come Responsabili del trattamento. L'art. 13 del Decreto precisa, inoltre, che le attività di verifica del certificato verde Covid-19 saranno effettuate attraverso l'applicazione "App VerificaC19", disciplinando nel dettaglio quali siano le attività di trattamento legittime in sede di controllo.

Il recente Decreto-Legge n. 105/2021 ha poi imposto per l'accesso a varie tipologie di servizi, tra cui quelli di ristorazione in luoghi chiusi, il possesso del certificato verde, imponendo ai titolari degli esercizi coinvolti le correlate attività di verifica.

Precisiamo che i controlli previsti dal decreto non trovano applicazione ai soggetti esclusi per motivi di età dalla campagna vaccinale (ad oggi i ragazzi di età inferiore ai 12 anni) ed alle persone esenti sulla base di un'idonea certificazione medica. È tuttora in fase di emanazione la circolare del Ministero della salute che disciplini i criteri per l'ottenimento dell'esenzione.

Nelle more della completa implementazione delle modalità di verifica digitali del certificato avranno valenza equivalente i documenti rilasciati in formato cartaceo.



Lo SPORT alla luce delle normative relative al GREEN PASS

Documento redatto alla luce del D.L. 52, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021), del D.L. 105 del 23 luglio 2021 e del D.L. 111 del 06 agosto 2021

INFORMATIVA del DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN (dott. U. Salines – dott. F. De Nardo)

Il Decreto ha, infine, prolungato lo stato di emergenza sanitaria sino al 31 dicembre 2021 modificando, in aggiunta, i parametri utilizzati per la determinazione delle c.d. “zone”.

Le informazioni contenute nella piattaforma sono dati particolari (cd. “dati sensibili”) e come tali possono essere tratti solo a determinate condizioni. L’art. 9 GDPR prescrive, infatti, delle regole stringenti per le attività di trattamento che coinvolgano questa tipologia di informazioni.

I dati sanitari possono essere trattati solo alla presenza di un’idonea base giuridica che legittimi l’attività di trattamento. Il Legislatore europeo ha previsto, nell’articolo in esame, un lungo elenco di fattispecie idonee a garantire la liceità del trattamento. È stata prevista espressamente, alla lettera g), la base giuridica dell’interesse pubblico che può trovare applicazione a quanto implementato con la Piattaforma nazionale-DGC. Il paragrafo 4 permette, inoltre, agli Stati membri di “[...] mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute”.

Le norme italiane che disciplinano il c.d. “Green Pass” hanno quindi introdotto la possibilità di acquisire questa tipologia di dati personali sulla scorta di quanto espressamente previsto dal GDPR.

L’Autorità italiana in materia di protezione dei dati personali si è espressa più volte sul tema in questi mesi. **Con riferimento al Decreto-Legge n. 52/2021 il Garante avvertiva le parti coinvolte che il provvedimento non costituiva: “[...] una valida base giuridica per l’introduzione e l’utilizzo dei certificati verdi a livello nazionale, in quanto risulta privo di alcuni degli elementi essenziali richiesti dal Regolamento (artt. 6, par. 2, e 9) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (artt. 2-ter e 2-sexies)”. Aggiungendo la necessità di individuare in modo specifico le finalità perseguite, in modo tale che l’obiettivo di interesse pubblico fosse proporzionato rispetto agli scopi perseguiti con l’introduzione della certificazione. Inoltre, si richiedeva la chiara definizione dei ruoli privacy dei vari Enti pubblici coinvolti, nonché la limitazione delle attività di trattamento connesse alla verifica del possesso del documento.**

La mancata individuazione specifica delle finalità perseguite era causata dalla mancata indicazione precisa, da parte della norma, dei casi di utilizzo e non utilizzo del documento come condizione essenziale per l’accesso a luoghi o servizi, o per l’instaurazione o l’individuazione delle modalità di svolgimento di rapporti giuridici. Analogamente, la mancata indicazione delle finalità non permetteva in nessun modo di valutare l’interesse pubblico sottostante all’introduzione del certificato.

L’ammonimento veniva recepito solo parzialmente con il Decreto-Legge n. 77/2021 che nell’ambito di svariate misure di governance del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) attribuiva la



Lo SPORT alla luce delle normative relative al GREEN PASS

Documento redatto alla luce del D.L. 52, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021),
del D.L. 105 del 23 luglio 2021 e del D.L. 111 del 06 agosto 2021

INFORMATIVA del DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN (dott. U. Salines – dott. F. De Nardo)

titolarità dei dati raccolti tramite la piattaforma al Ministero della salute e designava quale responsabile del trattamento Sogei S.p.a.

Il DPCM 17.06.2021 approvato dal Governo Draghi contiene alcuni correttivi, in particolare all'art. 16 è stata introdotta, come richiesto dall'Autorità, la disciplina relativa al periodo di conservazione dei dati, secondo cui i dati relativi ai Green Pass saranno eliminati alla scadenza della validità del certificato (salvo intervengano altre normative che giustificano il prolungamento del trattamento).

L'Allegato F del Decreto (contenente l'elenco delle misure di sicurezza adottate) contiene la precisazione dei dati registrati nella Piattaforma nazionale-DGC e relativi agli accessi (sia alla piattaforma che alla base dati da questa generata), precisando che tali registrazioni potranno essere usate ai soli fini della verifica della liceità del trattamento e per garantire l'integrità e la riservatezza dei dati personali.

L'Allegato A precisa invece i dati trattati con riferimento alla singola tipologia di trattamento (vaccino, guarigione o tampone) nonché i dati riportati sul certificato. Nell'allegato è precisata la finalità perseguita con riferimento al trattamento dei dati di contatto degli interessati (in via alternativa numero di cellulare o email), ovvero quello dell'invio dell'AUTHCODE, mentre nell'art. 16 del decreto è precisato che anche i dati di contatto verranno conservati fino alla scadenza della validità del certificato.

Il provvedimento quindi introduce i correttivi prescritti dal Garante, che già aveva espresso il proprio parere favorevole allo schema sottopostogli all'inizio del mese. Se dal punto di vista normativo quindi il Green Pass non presenta ora criticità di sorta, è il lato tecnologico che continua a presentare incognite con l'app IO approvata "con riserva" e ancora sotto esame da parte dell'Autorità. Successivamente con provvedimento n. 229, del 9 giugno 2021, il Garante si esprimeva in modo favorevole in merito al Decreto di attuazione della piattaforma nazionale DGC per l'emissione, il rilascio, e la verifica del Green Pass. Nel parere l'Autorità si soffermava punto su punto in merito alle norme di attuazione della piattaforma, compresa la valutazione d'impatto predisposta dal Ministero, ed il sistema informatico correlato. Nel complesso è stata valutata positivamente l'intera procedura predisposta per la verifica ed il controllo del documento, compreso quanto realizzato per consentire l'effettivo esercizio dei diritti degli interessati. Tuttavia, è stata ribadita la necessità di ulteriori adempimenti per rendere conforme l'impianto normativo così creato alle disposizioni del GDPR. Nello specifico, si chiedeva nuovamente che in sede di conversione del Decreto-Legge n. 52/2021 (norma che ha introdotto la certificazione verde) fossero definite espressamente le finalità del trattamento, ed i casi di utilizzo del documento. L'Autorità



Lo SPORT alla luce delle normative relative al GREEN PASS

Documento redatto alla luce del D.L. 52, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021), del D.L. 105 del 23 luglio 2021 e del D.L. 111 del 06 agosto 2021

INFORMATIVA del DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN (dott. U. Salines – dott. F. De Nardo)

autorizzava, in ogni caso, l'utilizzo del sistema per la verifica del possesso della certificazione, ribadendo la necessità di contemperamento degli interessi in gioco.

35

Precisiamo, che sulla scorta di quanto evidenziato dal Garante con il provvedimento n. 156/2021 lo stesso art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 prevede espressamente che le attività di verifica non comportino la raccolta dei dati dei cittadini. L'applicazione VerificaC19 indica, infatti, unicamente l'effettiva validità della certificazione nonché nome, cognome e data di nascita dell'interessato.

Al fine di adeguarsi, occorre attenersi a quanto strettamente necessario per l'adempimento degli obblighi previsti dal Decreto-Legge n. 105/2021. Come ribadito più volte dal Garante durante l'attuale emergenza sanitaria, bisogna evitare iniziative "fai da te" nella raccolta dei dati, rispettando le indicazioni fornite dagli Enti pubblici competenti. **I gestori degli esercizi commerciali coinvolti dovranno limitarsi a controllare il certificato, e permettere ai clienti la fruizione dei propri servizi.**

Concretamente sarà necessario_

1. **Autorizzare espressamente i propri dipendenti coinvolti nelle attività di verifica,**
2. **Fornire agli interessati l'informativa relativa a questa nuova tipologia di controllo.** Non dovranno in nessun caso essere acquisiti i dati dell'intestatario del certificato.
3. **Nell'ottica di minimizzare l'impatto delle attività di verifica, il controllo sull'identità del possessore del documento è solo eventuale.**

Ribadiamo che la regola è il principio di minimizzazione delle attività di trattamento (art. 5 GDPR): **bisogna acquisire unicamente i dati personali richiesti dalla normativa. Pertanto qualsiasi attività di trattamento ulteriore risulterebbe illecita, anche solo un registro interno parallelo con l'indicazione del nominativo del cliente e la positività, o meno, del controllo effettuato.** In quest'ultima ipotesi, infatti, si avrebbe un elenco non autorizzato di soggetti in possesso dei requisiti imposti dal Decreto-Legge n. 105/2021.

Il Garante ha evidenziato più volte, recentemente, la necessità di evitare iniziative indipendenti, anche da parte degli Enti pubblici. Con provvedimento n. 244 del 18 giugno 2021 ha imposto alla Provincia autonoma di Bolzano la limitazione definitiva delle attività di trattamento derivanti dall'ordinanza n. 20, del 23 aprile 2021, che estendeva nell'ambito del territorio provinciale l'applicazione del Green Pass per accedere a svariate categorie di locali. **Il provvedimento n. 273, dello scorso 23 luglio,** avvertiva, invece, la Regione Sicilia dell'illegittimità della richiesta, rivolta alle strutture sanitarie, di comunicare i nominativi del personale non vaccinato. Attenzione, quindi, ad



Lo SPORT alla luce delle normative relative al GREEN PASS

Documento redatto alla luce del D.L. 52, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021), del D.L. 105 del 23 luglio 2021 e del D.L. 111 del 06 agosto 2021

INFORMATIVA del DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN (dott. U. Salines – dott. F. De Nardo)

evitare interpretazioni estensive degli obblighi imposti dal Decreto e richiedere informazioni aggiuntive ai propri clienti: le sanzioni previste dal GDPR non sono economiche.

36

e. Riferimenti normativi

- ✓ Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)
- ✓ Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)
- ✓ DECRETO-LEGGE n. 105: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
- ✓ DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.
- ✓ DPCM 17 giugno 2021: Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»
- ✓ D.L. 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19
- ✓ Decreto legge 65/2021: Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19
- ✓ Decreto legge 77/2021: Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure
- ✓ Ordinanza ministeriale 8 maggio 2021: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale
- ✓ Ordinanza 18 giugno 2021: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- ✓ Circolare del Ministero della Salute 28 giugno 2021 - Chiarimenti in materia di Certificazioni Verdi e loro uso in ambito transfrontaliero e in materia di Digital Passenger Locator Form



Lo SPORT alla luce delle normative relative al GREEN PASS

Documento redatto alla luce del D.L. 52, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021),
del D.L. 105 del 23 luglio 2021 e del D.L. 111 del 06 agosto 2021

INFORMATIVA del DIPARTIMENTO GIURIDICO FISCALE CSEN (dott. U. Salines – dott. F. De Nardo)

- ✓ DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche
- ✓ DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 - Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

37

